

Scudo fiscale e assicurazioni all'estero	1	Fatture UE – Intrastat: tutti mensili dal 2010 ?	4
Prestazioni di servizi da e per l'estero nuove regole dal 01/01/2010.....	2	Le strade dei rifiuti – da MUD a SISTRI	5
		Detrazione “55%” e modulo IRE	6

SCUDO FISCALE E ASSICURAZIONI ALL'ESTERO

L'assicurazione sulla vita stipulata all'estero deve essere indicato in dichiarazione dei redditi?

Dipende dal tipo di assicurazione sulla vita, l'assicurazione che copre solo il rischio di premorienza non deve essere indicata.

L'obbligo di denuncia ai sensi del quadro RW della dichiarazione dei redditi vale per quelle polizze assicurative con premi superiori a EUR 10.000,00 suscettibili di produrre redditi finanziari. Si fa riferimento al montepremi pagato e non sul singolo versamento, cioè versato nel 2008 EUR 5.000,00, versato nel 2009 EUR 6.000,00 -> da indicare nel quadro RW.

In caso di omessa indicazione di detti importi negli anni passati nel quadro RW ora è possibile avvalersi dello scudo fiscale.

In caso di stipula della polizza assicurativa tramite un intermediario finanziario italiano o se le prestazioni assicurative vengono pagate tramite un intermediario residente, non esiste obbligo di denuncia. Attenzione però, il versamento del premio attraverso un intermediario italiano non esonera dall'obbligo di denuncia.

È stato prorogato il termine dello scudo fiscale al 30/04/2010.

Fino alla fine di febbraio il prelievo sugli importi dichiarati in dichiarazione riservata è del 6% per poi passare al 7% fino alla fine di aprile 2010.

La “penale” è da applicare sul montepremi versato fino alla data del 31/12/2008, includendo le rendite maturate fino a tale data.

In occasione della riedizione dello scudo fiscale le sanzioni per l'omessa o errata compilazione del modello RW sono state nuovamente inasprite:

- La violazione degli obblighi di denuncia in merito al trasferimento all'estero o viceversa di denaro e titoli per esempio, qualora tale trasferimento non sia avvenuto tramite intermediario in patria, continua ad essere punita con una sanzione pari al 5%–10% dell'importo corrispondente, nonché con la confisca della somma equivalente.
- Se, invece, sono stati violati gli obblighi di dichiarazione in merito agli investimenti all'estero suscettibili di produrre reddito (o in merito ad investimenti finanziari, che in linea di massima vengono pure considerati fonti di reddito), le sanzioni vengono inasprite, essendo pari al 10%– 50% dell'importo in questione e in aggiunta viene confiscata una somma equivalente
- I trasferimenti non dichiarati ed effettuati dall'estero verso l'Italia vengono puniti con una sanzione pari al 10%– 50% dell'importo in questione, in questo caso però non è prevista la penale addizionale della confisca

La sanzione complessiva applicabile ammonta quindi al 105%–150% della somma non dichiarata.

rappresentare gran parte del corrispettivo pagato. Fondamentale è infine che entrambe le parti si coordinino e che l'accordo preso sia rispettato.

2. Nei confronti di chi è stato svolto il servizio?

Chi è il committente o il destinatario del servizio, un soggetto passivo (B2B) o meno (ad esempio un privato; B2C)? L'appartenenza alla categoria dei soggetti passivi, per tutti coloro che hanno sede in uno stato comunitario deve essere certificata dal codice identificativo appositamente rilasciato (UID). La prestazione può anche essere svolta presso la sede aziendale del soggetto passivo presso un altro stato membro. Infine si deve controllare che la prestazione fosse inerente all'attività svolta dal committente (in particolar modo per imprenditori individuali o professionisti, i quali possono acquistare i presenti servizi anche come privati). Anche le associazioni non riconosciute possono essere considerate come soggetti passivi, quando la prestazione è afferente alla loro attività istituzionale.

3. Dove si trova il luogo della prestazione?

Si deve poi considerare, se per caso si ricada in una delle eccezioni (si veda sotto); se non si è in questi casi opera la regola principale e quindi: per i B2B per luogo di svolgimento della prestazione si intende la sede del committente (si veda il punto 4: la conseguenza è l'emissione di una fattura fuori dal campo IVA ex art. 7 e la predisposizione di un'autofattura da parte del committente); per i B2C il luogo della prestazione è posto nello stato in cui ha la sede il prestatore del servizio (il quale emetterà una fattura con IVA).

4. Chi è il soggetto tenuto a versare l'imposta?

Una volta individuato lo stato in cui la prestazione è svolta (stato membro del committente o del prestatore), ci si deve poi chiedere chi sia il soggetto tenuto al versamento nello stato in questione.

Se si ricade nella regola principale, è stato previsto in tutti gli stati comunitari, che sarà il committente a dover occuparsi dell'assoggettamento della prestazione all'IVA; questo comporta l'applicazione del metodo del Reverse Charge e la relativa emissione dell'autofattura; il prestatore non è quindi tenuto ad altri adempimenti negli stati esteri.

Se tuttavia il luogo della prestazione, a causa di una delle eccezioni si pone in uno stato estero, ci si deve porre il problema se sia o meno il caso di doversi identificare presso lo stato in questione (in particolare modo per le prestazioni B2C) o se esiste in questo stato estero per l'impresa una norma comune per l'inversione contabile (come ad esempio, verosimilmente in Italia come in Francia e Belgio; in Germania e Austria invece, solo per i servizi).

La definizione del luogo della prestazione per le **eccezioni** può essere riassunta come segue:

Servi relativi ad immobili – si tratta di quei servizi connessi ad un immobile (come ad esempio servizi edili, progettazioni, mediazioni, perizie, etc.). in questo caso il luogo della prestazione è posto nello stato in cui è situato l'immobile (Art. 7-quater).

Noleggio a breve termine di mezzi di trasporto – per le autovetture esiste la possibilità di noleggi con durata inferiore ai 30 giorni. In questo caso, luogo della prestazione, sarà quello nel quale l'auto è stata messa a disposizione (Art. 7-quater).

Manifestazioni – queste sono attività, svolte nell'ambito culturale, artistico, sportivo, educativo, ricreativo, etc. ma vi rientrano anche le manifestazioni in occasioni di fiere ed esposizioni ed i servizi connessi. Luogo della prestazione sarà lo stato in cui la prestazione è stata effettivamente eseguita (Art. 7-quinquies).

Ristoranti ed altri servizi di ristorazione: luogo della prestazione è il posto in cui il servizio è stato effettivamente reso (Art. 7-quater).

Trasporto di persone: imponibile per la tratta di percorrenza nel territorio dello stato (Art. 7-quater).

Una volta definito il luogo in cui la prestazione è stata svolta, ci si deve occupare delle conseguenze sulla **emissione**, la **contabilizzazione** delle fatture e la predisposizione delle **comunicazioni INTRA**.

- a) Nel caso in cui uno soggetto comunitario benefici del servizio e il luogo di prestazione sia posto all'estero, la fattura sarà da emettere senza IVA italiana. Onde evitare incomprensioni, nella fattura dovrà essere indicato che il tributo è dovuto in capo al committente (in particolare per i rapporti B2B); questo in Italia non è ancora stato ufficializzato, differentemente da quanto accaduto in altri stati (come in Germania). Quando la prestazione è resa in un rapporto B2B, allora sorgerà l'obbligo di predisporre la **comunicazione Intra**.
- b) Nel caso invece in cui il beneficiario nazionale riceva una prestazione da un non residente (proveniente

anche da un terzo stato), la fattura ricevuta dovrà essere senza IVA (anche nel caso di registrazione diretta). Il committente nazionale sarà allora tenuto al versamento dell'imposta, che assolverà mediante l'emissione dell'autofattura. Se, in base alla regola principale, il luogo della prestazione è posto in Italia, la prestazione in oggetto dovrà essere indicata nella **dichiarazione INTRA**.

FATTURE UE – INTRASTAT: TUTTI MENSILI DAL 2010 ?

Come accennato nell'ultima edizione del CONTOR INFORMA, dal 2010 cambieranno le regole per le operazioni intracomunitarie e rispettivamente anche quelle per le comunicazioni INTRASTAT.

Le novità possono essere riassunte come segue:

1. eliminazione della scadenza di presentazione annuale; dal 2010 le scadenze saranno mensili o trimestrali.
2. estensione dell'obbligo della presentazione degli elenchi Intra anche alle prestazioni di servizio effettuate in ambito comunitario.
3. sarà obbligatoria la presentazione per via esclusivamente telematica delle dichiarazioni Intra beni e/o servizi riferite a periodi decorrenti dal 2010
4. vengono introdotte nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale.
5. Le **comunicazioni mensili** sono da consegnare **entro il giorno 19 del mese successivo**, le **trimestrali entro il 19 del mese successivo al trimestre**.

Per poter rispettare le nuove scadenze per la comunicazione **INTRASTAT** chiediamo di **inoltrarci mensilmente tutta la documentazione INTRA da febbraio 2010 entro e non oltre il 12 del mese successivo.**

Se le Sue comunicazioni dovessero risultare particolarmente voluminose, prego consegnarci gran parte delle fatture entro il **05 del mese successivo**.

SERVIZI

Per quali servizi risulta necessario consegnare la comunicazione INTRASTAT?

Fatture per servizi che ricadono nella regola generale (vedi articolo precedente, servizi e estero) devono essere dichiarate nella comunicazione INTRASTAT, qualora si verifica l'inversione contabile dell' IVA. A questo proposito sono stati emanati nuovi modelli di comunicazione e un rispettivo riepilogo.

Dal 2010 per gran parte dei servizi ricevuti (che ricadono nell'Art. 7-ter) molto probabilmente non dovrà più essere emessa un'autofattura, ma la fattura ricevuta potrà essere direttamente integrata e poi registrata sia negli acquisti che nelle vendite.

Rimangono con autofattura solamente i servizi elencati tra le ECCEZIONI (Art. 7 – quater e seguenti), i quali NON sono da indicare nella comunicazione INTRASTAT.

Con autofattura ed esclusi dall'integrazione e dalla comunicazione **INTRASTAT** sono i seguenti servizi, per i quali il luogo di tassazione ai fini IVA deve essere determinato con le regole di eccezione (vedi articolo precedente):

- prestazioni di servizi relativi a beni immobili
- Lavorazione di beni materiali mobili
- intermediazioni
- Trasporto passeggeri
- Trasporto beni per privati
- Catering e servizi di ristorazione
- Noleggio, locazione, leasing a breve termine (sotto 30 giorni) di mezzi di trasporto
- Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili (p.e. partecipazione a fiere)
- Telecomunicazioni e teleradiodiffusione
- Commercio elettronico
- Prestazioni rese nei confronti di privati all'estero

Tutte le altre fatture per le prestazioni intracomunitarie devono essere inserite nella comunicazione INTRASTAT.

Dal 2010 in poi per la prestazione di servizi intracomunitari si deve indicare in fattura il numero UID del committente e del prestatore. Bisogna quindi già **prima dell'emissione della fattura chiedere** alla controparte il **numero UID** (es. DE189278309). È da tenere in considerazione, che la creazione di un numero UID in alcuni

paesi può durare anche alcune settimane.

PERIODICITÀ E NUOVE SOGLIE

Per quanto concerne le nuove soglie per la periodicità vale per il 2010 come regola generale la periodicità mensile. Sono state abolite le comunicazioni annuali. In soli casi di eccezione sarà possibile consegnare una comunicazione trimestralmente entro il 19 del mese successivo al trimestre. Se nel trimestre di riferimento e nei 4 trimestri precedenti non viene superato la soglia sotto indicata, la comunicazione può essere consegnata trimestralmente. Se nel periodo di riferimento o in uno dei 4 trimestri precedenti viene superata la soglia, la comunicazione deve essere inoltrata mensilmente.

Soglie per trimestre

Dal 01.01.2010

acquisti	fino a 50.000 €	trimestrale
	sopra 50.000 €	mensile
vendite	fino a 50.000 €	trimestrale
	sopra 50.000 €	mensile
servizi	senza limite	trimestrale

ESEMPI

Determinazione della periodicità da gennaio 2010

1. trimestre 2009	15.000
2. trimestre 2009	25.000
3. trimestre 2009	20.000
4. trimestre 2009	35.000

2010 TRIMESTRALE (non è stata superata la soglia di 50.000 in alcun trimestre)

1. trimestre 2009	15.000
2. trimestre 2009	25.000
3. trimestre 2009	55.000
4. trimestre 2009	35.000

2010 da gennaio MENSILE (perché è stata superata la soglia nel 3. trimestre)

Se la soglia viene superata nel corso del trimestre di riferimento, per il periodo fino al superamento della soglia deve essere consegnata immediatamente una dichiarazione trimestrale, per il mese successivo al superamento andrà già presentata una comunicazione mensile.

Superamento della soglia durante un periodo

1° Trim 2010

gennaio	10.000	} Comunicazione trimestrale. Soglia compless. nell'1°Trim di 50.000 non superata.
febbraio	20.000	
marzo	10.000	

2° Trim 2010

aprile	25.000	} Comunicazione trimestrale per 1°+2° Mese del 2° trimestre
maggio	30.000	

giugno 25.000 Comunicazione mensile. Soglia superata nel trimestre di riferimento

Dal 2010 bisogna quindi mensilmente sorvegliare l'ammontare delle fatture intracomunitarie per poter agire subito in modo corretto. Non appena viene superata la soglia anche durante un trimestre, la comunicazione deve essere consegnata mensilmente.

LE STRADE DEI RIFIUTI – DA MUD A SISTRI

Nuove regole per tutte le imprese che producono, trasportano o gestiscono rifiuti.

Da gennaio in Italia si punta sulla tracciabilità dei rifiuti. Il nuovo sistema SISTRI (sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti) sostituisce i documenti cartacei finora previsti dalla legge italiana (Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico) e sostituirà dal 2011 anche il Modello unico di dichiarazione

ambientale – MUD. Il nuovo sistema SISTRI sarà probabilmente applicato dall'estate prossima. Nel frattempo è sufficiente l'iscrizione online nel sistema SISTRI (www.sistri.it).

Come spiegato dalla camera di commercio i soggetti tenuti ad aderire al sistema sono tutti i produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi, imprese di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, imprese ed enti di smaltimento, gestione, intermediazione o commercializzazione di rifiuti e operatori del trasporto intermodale.

L'iscrizione al sistema SISTRA avverrà in due fasi:

1. Entro il 28 febbraio 2010:

- Tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi *con più di 50 dipendenti*, incluse le imprese che effettuano il trasporto dei propri **rifiuti pericolosi** (fino a 30 chili o litri a giorno);
- Imprese ed enti produttori di **rifiuti non pericolosi** da attività industriale o artigianale *con più di 50 dipendenti*;
- Commercianti e intermediari senza detenzione;
- Gestori professionali di rifiuti (deposito rifiuti e centri di riciclaggio; imprese ed enti che eseguono trasporti di rifiuti speciali, gestione e smaltimento rifiuti).

2. Entro il 30 marzo 2010

- Tutti i produttori di **rifiuti pericolosi** con *meno di 50 dipendenti* – incluse le imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti pericolosi (fino a 30 chili o litri a giorno);
- Tutti i produttori iniziali di **rifiuti non pericolosi** da attività industriale e artigianale con *dipendenti da 11 a 50*.

Il Sistema dovrebbe semplificare le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese. Ammontare e caratteristiche dei rifiuti saranno registrati sul portale internet della SISTRI tramite dispositivi USB e firma digitale. I percorsi fatti saranno tracciabili tramite un black box installata in tutti i veicoli trasportanti rifiuti, oltre al monitoraggio delle entrate ed uscite dei depositi di rifiuto. La camera di commercio di Bolzano è responsabile per la consegna dei dispositivi USB e il controllo della corretta installazione del black box tramite un'officina autorizzata.

Le nuove regole dovranno essere adottate dalle imprese del **gruppo 1. dal 13 luglio 2010**, dalle imprese del **gruppo 2. dal 12 agosto 2010**.

DETRAZIONE "55%" E MODULO IRE

Chi esegue degli interventi di riqualificazione energetica sull'immobile, puntando alla detrazione del "55%", dove i lavori si protraggono oltre la fine dell'anno, deve comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute per detti interventi nel periodo d'imposta nel quale gli stessi non sono terminati.

Il decreto "anticrisi" (D.L. 185/2008) ai interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d'imposta, ossia soltanto nei casi in cui i lavori iniziano in un periodo d'imposta (per esempio 2009) e proseguono in quello successivo (fine lavori nel 2010); subordina la possibilità di usufruire della detrazione del 55% prevista per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica alla presentazione di un'apposita comunicazione ("IRE") all'Agenzia delle Entrate, con scadenza 31/03/2010.

Nella comunicazione adesso in scadenza devono essere indicate le spese sostenute nell'anno 2009.

La comunicazione può essere fatta solo in via telematica e il relativo software è stato pubblicato recentemente. Naturalmente siamo a Sua disposizione se deve fare questa comunicazione entro fine marzo.

Questo nuovo obbligo non interferisce con le altre denunce per poter fruire della detrazione per interventi di riqualificazione energetica (p.es all'ENEA entro 90 giorni dalla chiusura dei lavori), che rimangono in vigore così come sono.

Un cordiale saluto

CONTOR



Dr. Werner Teutsch